CONVENZIONE

Tra

ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI
SIRACUSA

con sede in Siracusa Corso Gelone 13, nella sua qualità di Contraente;

e

MOTTA GIOVANNI AGENTE GENERALE ITALIANA ASSICURAZIONI
con sede in Largo 2 Giugno n. 13 iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi titolare dell'Agenzia di Siracusa di Italiana Assicurazioni s.p.a. al n° A000132413

premesso che

- L'Ordine, nell'ambito dei propri fini istituzionali, è interessato a favorire l'accesso dei propri dipendenti a condizioni di favore nell'acquisto di beni e servizi;
- L'Agenzia è disponibile a proporre agli iscritti i prodotti assicurativi a condizioni tariffarie e contrattuali di favore;

ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione

Art. 2 Oggetto della Convenzione

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto l'individuazione dei Prodotti, delle relative agevolazioni, nonché delle modalità di presentazione della Convenzione e dei Prodotti agli iscritti.

2.2 L'offerta dei Prodotti e delle relative agevolazioni é riservata agli iscritti, come definiti dalla Convenzione, che siano tali al momento della sua stipula o lo diventino nel corso della sua validità, nonché ai loro familiari conviventi.

Art. 3 Durata e diritto di recesso.

3.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno a partire dalla data di stipula e si rinnoverà di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi a mezza raccomandata a.r. o a mezzo telefax almeno

due mesi prima della scadenza.

Art. 4 Modifiche

La Convenzione potrà essere concordemente modificata in forma scritta laddove le condizioni iniziali dovessero necessitare di cambiamenti a seguito di modifiche, annullamenti, sostituzioni dei Prodotti e delle relative condizioni normative e tariffarie.

Art. 5 Esecuzione della Convenzione

5.1 L'Ordine avrà facoltà di comunicare ai suoi iscritti l'opportunità di acquisto dei Prodotti con le agevolazioni e ogni attività di promozione, comunicazione di condizioni contrattuali o informazione sulle caratteristiche delle coperture assicurative.

5.2 L'Agenzia, in conformità agli adempimenti di legge in materia di intermediazione assicurativa e di informativa precontrattuale e contrattuale, curerà direttamente e sarà integralmente responsabile per le attività di proposta, vendita e post-vendita dei Prodotti, ivi compreso il servizio e l'assistenza agli assicurati in caso di sinistro, alle condizioni previste dalla polizze di assicurazione.

5.3 Per ogni questione relativa all'esecuzione della Convenzione, il Contraente farà riferimento all'Agenzia.

5.4 L'Agenzia si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare, sulla base delle informazioni acquisite, la stipula delle polizze, non costituendo la presente Convenzione alcun obbligo a contrarre in capo ad essa o a Italiana.

Art. 6 Attività di comunicazione

6.1 L'Ordine potrà comunicare agli iscritti l'opportunità di rivolgersi all'Agenzia per l'acquisto dei Prodotti con gli sconti e le agevolazioni indicati negli allegati alla Convenzione.

6.2 Ogni diversa attività di promozione e segnalazione della Convenzione dovrà essere concordata in forma scritta e autorizzata da Italiana. In particolare, l'eventuale utilizzo dei marchi e dei segni distintivi delle parti dovrà essere autorizzato dal Contraente e da Italiana in forma scritta.

Art. 7 Rapporti con organi di controllo e vigilanza

La Convenzione perderà immediatamente efficacia e si considererà automaticamente risolto, qualora organi di controllo e di vigilanza in qualunque momento facessero divieto al Contraente di proseguire nelle attività di cui alla Convenzione; eventuali diverse prescrizioni impartite dagli organi di Controllo e Vigilanza comporteranno l'automatica modifica della Convenzione a meno che una delle parti non intenda recedere dallo stesso per tale motivo.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

8.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi agli iscritti di cui venissero a conoscenza.

8.2 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le Parti danno atto che i dati personali degli iscritti saranno raccolti e trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla esecuzione della Convenzione ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa in vigore.

8.3 Ciascuna Parte, in relazione all'attività da essa prestata, ricoprirà il ruolo di autonomo titolare del trattamento di dati personali raccolti nell'esecuzione della Convenzione. Pertanto, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 196/2003, le operazioni di trattamento dei dati potranno essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

Art. 9 Clausola di legalità e trasparenza

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si impegnano alla scrupolosa osservanza della normativa citata, nonché all'adozione di tutte le misure idonee e necessarie al fine di evitare comportamenti diretti a commettere reati/illeciti, agevolarne la commissione, trarne profitto e a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 10 Foro Competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità della Convenzione sarà rimessa per la decisione, in via esclusiva, al Foro ove a sede la parte attrice.

********* *** *********

Siracusa 16/01/2020

L'Ordine

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI – SIRACUSA

IL PRESIDENTE
(Dott. Anselmo Madeddu)

L'Agenzia